

febbraio  
2009

# @ Scuola di Prevenzione

newsletter

626 informa

n. 71

**dal D. Lgs 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)**

*la news mensile che da anni aggiorna il personale scolastico sulla normativa e  
sugli adempimenti che, nel campo della sicurezza, interessano il mondo della scuola  
per una nuova cultura della prevenzione  
per una sicurezza" in progress"*

newsletter predisposta da Giuseppe Esposito e Gennaro Fiorentino – Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP di NAPOLI  
collaborazione tecnica di Davide Varini e Renata Amoroso – USR per la Campania  
impaginazione grafica di Francesco Mennitto – USP di Napoli  
per contatti: e-mail: [peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it) - tel. 081 5576296

**Giovedì 5 marzo e Venerdì 6 marzo**, la città di Napoli ospiterà l'evento  
**"Napoli, Città Si...cura".**

L'iniziativa, promossa dal **Consiglio** e dalla **Giunta Comunale di Napoli**, vedrà l'impegno congiunto del Comune, della Provincia e della Regione, che uniranno le loro forze per lanciare una campagna cittadina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: è l'inizio di una azione permanente che interesserà tutto il 2009 e che vedrà impegnate, insieme a INAIL, ASL, OO.SS. e Associazioni di categoria, anche le Istituzioni scolastiche.

Il programma prevede **giovedì 5 marzo**, alle **ore 10.00**, l'apertura della **Giornata per la Sicurezza sui luoghi di lavoro**, con la seduta solenne del Consiglio Comunale al Maschio Angioino di Napoli. In pomeriggio, alle ore 15.00, a **Città della Scienza**, è previsto il Convegno **"La Sicurezza sui luoghi di lavoro"**, con la presenza di numerose autorità e, salvo impedimenti di tipo istituzionale, del **Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano**.

All'interno del convegno sarà presentato, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Provincia di Napoli, il concorso **"Napoli, città Si..cura"**

Si tratta di un concorso riservato alle scuole napoletane, di cui daremo ulteriori informazioni nella prossima news.

Il giorno successivo **Venerdì 6 marzo**, alle **ore 10.00**, alla presenza del regista del film, è prevista la proiezione di un film sulla Sicurezza e una "tavola rotonda" che vedrà impegnati esperti del settore, docenti e allievi.

Contemporaneamente saranno promossi tre workshop tematici sulla sicurezza, con allestimento di Stand per le aziende e distribuzione di materiale illustrativo e didattico.

Si tratta, dunque, di un evento di grande importanza, che vede le Istituzioni scolastiche prioritariamente coinvolte in numerose iniziative.

Il programma completo e le modalità di partecipazione agli eventi previsti nei giorni **5 e 6 marzo** verranno inviate, nei prossimi giorni, a tutte le Istituzioni scolastiche della

Lo scorso 11 febbraio è stato approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, meglio conosciuto come il decreto "milleproroghe" che, come è noto, tra i vari rinvii ne contiene alcuni che riguardano i nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Stiamo parlando quindi del rinvio della Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), solo in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008), della "data certa" del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, c. 2, D. Lgs. n. 81/2008), dell'invio all'INAIL (e all'IPSEMA, per alcune tipologie di lavoratori) dei dati relativi agli infortuni superiori ad un giorno (art. 18, c. 1, lett. r, D. Lgs. n. 1/2008), e

(segue a pag. 2)

## SOMMARIO

Napoli, città Si..cura.....	pag. 1
Modifiche al decreto "Mille-proroghe" .....	pag. 1
Bando INAIL adeguamento scuole.....	pag. 3
Accordo Stato-Regioni per finanziamenti scuole.....	pag. 3
Consegna DVR a RLS – chiarimento.....	pag. 4
Linee guida ISPES su rischio rumore.....	pag. 5
Dispensa CARIL movimentazione carichi ..	pag. 5
USL Vicenza - Schede Tecniche su TU...	pag. 5
Nuova ricerca su Burnout.....	pag. 6
Reg. Toscana – pubblicazione per RLS.....	pag. 7
Sentenza su responsabilità dirigente.....	pag. 10

## ALLEGATI A RICHIESTA

Accordo Stato-regioni per finanziamenti sicurezza  
Interpello n. 52 Ministero Lavoro per consegna DVR informatico a RLS  
Linee guida ISPESL su valutazione Titolo VIII TU  
Dispensa "Alleggerisci il carico"  
Studio sul "Disagio mentale degli insegnanti"  
News "Regione RLS" edita da Regione Toscana  
Sentenza n. 42136 Responsabilità Dirigente

## MODIFICHE AL DECRETO MILLE PROROGHE

(segue da pag. 1)

del divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, c. 3, lettera a, D. Lgs. n. 81/2008). Su quest'ultimo adempimento abbiamo già riferito delle generali perplessità in quanto in contrasto con un'altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

***Il nuovo disegno di legge approvato dal Senato conferma quindi quanto già previsto dal decreto legge di fine anno ma contiene anche ulteriori proroghe dei termini per l'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per alcune settori, tra i quali la scuola.***

Ricordando che manca ancora l'approvazione della Camera (che visti i tempi ristretti, dovendosi pronunciare prima della scadenza del decreto legge, il 1° marzo, è probabile che si esprima con voto di fiducia onde evitare ulteriori modifiche che comporterebbero un nuovo passaggio al Senato) e che pertanto quanto diremo non è ancora legge, rapidamente segnaliamo le novità fino ad oggi apportate al decreto mille proroghe. Nessuna novità per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in quanto gli emendamenti che la Commissione Affari costituzionali del Senato aveva approvato non sono stati inseriti (si era parlato dell'eliminazione dell'obbligo di elezione, o designazione, del RLS nelle aziende fino a 15 dipendenti)

**È stata invece approvato dal Senato la modifica dell'art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008, con la proroga a 24 mesi (e non più a 12 mesi) dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 in vari luoghi di lavoro, comprese le Istituzioni scolastiche.**

Infatti all'art. 3, c. 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: ***"entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"*** sono sostituite dalle seguenti: ***"entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di***

***entrata in vigore del presente decreto legislativo"***.

All'articolo 3, c. 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008 le parole: ***"Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3"*** sono sostituite dalle seguenti: ***"Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2"»*** (tale comma si riferisce però principalmente alle attività lavorative a bordo delle navi).

Pertanto, in virtù delle suddette modifiche, l'articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008 **diventerebbe** (usiamo il condizionale, com'è d'obbligo), per la parte di nostro interesse:

1. *Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.*

2. *Nei riguardi (...) delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, (...), le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (...).*

**Come sempre corre l'obbligo di ricordare che la proroga riguarda esclusivamente le innovazioni previste**

dal D. Lgs. n. 81/2008 e non gli adempimenti già previsti dalle precedenti norme.

Nella prossima news ritorneremo su quanto effettivamente approvato o modificato dal Parlamento nella conversione in legge del decreto mille proroghe.

#### **BANDO INAIL FINANZIAMENTI PROGETTI ADEGUAMENTO SCUOLE**

Ricordiamo che il 20 marzo 2009 scade il termine entro il quale gli Enti locali interessati dovranno presentare, direttamente alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di rispettiva competenza territoriale, la domanda per l'ammissione al finanziamento INAIL per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza.

Com'è noto l'art. 1 comma 626 della Legge finanziaria 2007 stabilisce che l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con gli Enti locali competenti, finanzi progetti che si prefiggano di migliorare le condizioni degli istituti scolastici sotto il profilo della normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro o per abbattere le barriere architettoniche.

I destinatari del finanziamento sono gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore, e gli edifici in cui coesistono, oltre alle classi di cui sopra, anche classi di scuola materna e/o elementare nonché i convitti annessi ai predetti edifici scolastici, da intendersi come un unicum con l'Istituzione scolastica pubblica.

Per ciascuna sede scolastica, l'entità massima del finanziamento ammonta ad € 350.000, IVA inclusa; l'entità minima ammonta ad €. 80.000, IVA inclusa. Qualora il finanziamento richiesto interessi il solo abbattimento delle

barriere architettoniche l'entità minima è ridotta ad €. 30.000, IVA inclusa.

Sono incluse negli importi predetti anche le spese tecniche per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, entro il tetto massimo del 13% dell'importo preventivato per i lavori.

Le scuole interessate è bene che affianchino e seguano l'iter procedurale attivabile dall'Ente Locale.

#### **FINANZIAMENTI PER LA SICUREZZA (ART. 11 TESTO UNICO)**

Il Testo Unico, all'articolo 11, comma 1, lettera c, prevede il finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

Il punto 7) dello stesso articolo prevede inoltre che in sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore della nuova norma, le risorse finanziarie previste dalla legge 123 del 2007 sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione.

A tale proposito, nella seduta del 20 novembre 2008, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'accordo che prevede attività promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In detto accordo, al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, per l'anno 2008 sono state assegnate 990.000 euro alla regione Campania.

Il 6 punto dell'accordo prevede che le risorse destinate alle regioni dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e realizzati



anche dagli organismi paritetici, rivolti principalmente a:

a) **presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado**

(omissis)

f) **rappresentanti dei lavoratori.**

*È possibile richiedere copia del suddetto accordo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

#### **CONSEGNA AL RLS DEL DVR SU SUPPORTO INFORMATICO CHIARIMENTO MIN. DEL LAVORO**

Il Ministero del Lavoro ha espresso, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, chiarimenti circa la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del documento di valutazione dei rischi (DVR) unicamente su supporto informatico.

Il chiarimento si era reso necessario in quanto la Confcommercio aveva avanzato istanza per conoscere il parere della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.

In particolare si chiedeva se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell'unità produttiva di competenza e consultabile all'interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell'unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituiva, per il datore di lavoro, assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008, che, com'è noto, richiede di **"consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo**

**rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)".**

Al termine della disamina della vigente normativa il Ministero del Lavoro, constatato che la nuova normativa (ndr, Testo Unico) prevede la "consegna del documento", ha ritenuto che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.

Il parere espresso dal Ministero del Lavoro non ha però eliminato i dubbi tra gli esperti del settore in quanto la risposta data al quesito presentato da Confcommercio non sembra chiarire del tutto la problematica.

Per molti la "soluzione" suggerita è innanzitutto inapplicabile al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, che non opera all'interno dell'azienda.

Inoltre l'articolo 18 c. 1 lett. o del D. Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro alla consegna del documento di valutazione dei rischi all'RLS (e non alla messa a disposizione sul video terminale aziendale dello stesso).

Il riferimento all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 (presente nella risposta del Ministero) è per molti esperti improprio in quanto proprio detto articolo, al comma 5, prevede che comunque *"sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria"*. Quindi non solo supporto informatico ma supporto informatico integrato dalla stampa del documento.

Naturalmente cosa diversa è quando all'interno del DVR sono presenti

informazioni per le quali è ipotizzabile il segreto d'ufficio o industriale.

In questi casi non solo il RLS è tenuto al segreto relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni, ma in casi particolari il datore di lavoro può rivolgersi al giudice per "secretare" alcune parti del DVR.

*È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli copia dell'interpello n. 52 del Ministero del Lavoro inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

### **LINEE GUIDA ISPEL SU RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE**

Uno specifico Gruppo di Lavoro dell'ISPEL ha redatto le nuove linee guida per la valutazione di alcuni rischi fisici indicati nel Titolo VIII del D. Lgs. n. 81/2008.

Il documento fornisce uno schema di riferimento in grado di orientare tutti gli addetti ai lavori ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge relativamente alla valutazione dei rischi fisici, ed in particolare del rischio rumore e vibrazione, tenendo anche conto del dibattito tecnico, scientifico e legislativo che si è sviluppato sull'argomento negli ultimi anni.

Il documento si può scaricare dal sito dell'ISPEL ([www.ispel.it](http://www.ispel.it)).

È anche possibile richiedere le linee guida dell'ISPEL all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

### **MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI**

Nell'ambito della campagna europea di comunicazione e di controllo sulla movimentazione manuale dei carichi, conclusasi la fine dello scorso anno, sono stati predisposti alcuni documenti per il settore delle costruzioni (ma di notevole interesse anche per altri luoghi di lavoro).

Il CARIL (Comitato degli Alti Responsabili dell'Ispettorato del Lavoro) dopo aver lanciato nel 2007 la campagna europea di ispezione denominata "**Alleggerisci il carico**", ha deciso di continuarla anche nel 2008.

Il CARIL, dizione italiana dell'acronimo inglese SLIC (Senior Labour Inspectors Committee), è un forum permanente che rende possibile la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli Ispettorati del lavoro dei vari Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi dell'EFTA.

Gli obiettivi della **campagna europea di comunicazione e di controllo sulla movimentazione manuale dei carichi** sono quelli di aumentare la consapevolezza sui rischi legati a questa attività di lavoro e di promuovere soluzioni che consentano di ridurli o addirittura di eliminarli.

Tra i documenti disponibili segnaliamo la dispensa:

**"Alleggerisci il carico"** – informazioni per il datore di lavoro ed i lavoratori del settore costruzioni.

La dispensa, ricca di foto, disegni ed esempi pratici, è utile sia per i docenti e gli allievi interessati al settore (ad esempio istituti tecnici o per geometri) sia per tutti coloro che vogliono saperne di più su di un rischio spesso sottovalutato e che invece produce il 50% dei prepensionamenti in Europa.

È possibile richiedere la dispensa "**Alleggerisci il carico**" all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

### **TESTO UNICO - SCHEDE TECNICHE**

Sul sito dell'Azienda Sanitaria di Vicenza sono state pubblicate numerose schede utilizzate durante un corso di formazione per il proprio personale.

Le schede evidenziano, argomento per argomento, le principali differenze tra la vecchia normativa e quella in vigore con l'emanazione del D. Lgs. n. 81/2008.

Non solo: all'interno delle schede sono raccolte le domande (FAQ) più significative ed anche alcuni errori presenti nel Testo Unico.

Le schede presenti riguardano i seguenti argomenti:

**Valutazione dei rischi; Sorveglianza sanitaria; Uso delle attrezzature di lavoro; Cantieri temporanei o mobili; Movimentazione manuale di carichi; Attrezzature munite di videoterminali; Agenti fisici; Agenti chimici; Agenti cancerogeni; Amianto.**

È possibile scaricare le schede dal sito dell'USLL di Vicenza ([www.ulssvicenza.it](http://www.ulssvicenza.it)) o richiederle all'indirizzo mail dell'Ufficio prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

### **NUOVA RICERCA SUL BURN OUT NELLA SCUOLA**

Come è noto il decreto n. 81/2008 in più occasioni insiste sull'obbligo di procedere alla valutazione del rischio psicosociale.

Ad esempio all'articolo 28, quando si indica cosa deve essere oggetto della valutazione dei rischi, il TU ci ricorda che la valutazione dei rischi deve (...) riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi (...) anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (...).

Spesso abbiamo accennato a come l'ambiente scolastico non sia esente da rischi derivanti dallo stress, dal mobbing e dal burn out, e come proprio quest'ultimo disagio sia molto avvertito tra il personale scolastico.

Numerose ricerche sono state presentate, in ambito europeo ed anche nazionale, negli ultimi anni.

Di recente è stata pubblicata una interessante ricerca che ha riguardato la percezione e la gestione che hanno i dirigenti scolastici del disagio mentale professionale (DMP) dei docenti italiani.

Si tratta di uno studio, completo ed autorevole, effettuato dal prof. Vittorio Lodolo D'Oria, grande esperto di questa materia, e dal suo gruppo di lavoro (Renato Pocaterra, Paolo Bonomi,

Stefania Pozzi, Giuseppe Bulgarini d'Elci, Augusto Iossa Fasano, Maria Ferrari, Francesca Waldis, Massimiliano Della Torre e Franca Vizzi).

L'indagine, pubblicata a fine 2008, si è svolta tra novembre 2007 e marzo 2008, ed ha visto anche il raffronto storico tra i dati relativi a precedenti indagini e i dati emersi in questa ultima rilevazione.

In premessa la ricerca ricorda il ruolo dell'insegnante oggi (sottoposto a tensioni e pressioni contrapposte) e alla difficoltà della società nel "riconoscere l'immane dispendio di energie psicofisiche necessarie per adempiere al compito educativo, negando dignità e prestigio a chi lo esercita".

La ricerca si è svolta con la collaborazione dell'ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola e la Fondazione IARD.

La ricerca ha coinvolto su tutto il territorio nazionale 1.124 dirigenti scolastici e 288 vicari o collaboratori del dirigente ai quali è stato somministrato un questionario semi-standardizzato.

In Campania sono stati intervistati 101 tra dirigenti e vicari, rappresentanti il 7,2% del campione nazionale.

Il documento finale è ricco di dati e di tabelle esplicative, divide in tre tematiche. La "**percezione**" del problema, che pur essendo in costante aumento è ancora lontana dall'essere completamente percepita. I dati emersi indicano che il 46% degli intervistati riconosce alla categoria il duplice rischio di sviluppare burnout e patologie psichiatriche; il 44% ha dovuto affrontarli direttamente, percentuale che diventa del 60,9% tra i dirigenti scolastici con almeno dieci anni di servizio.


Il 71% dei dirigenti scolastici ritiene di essere poco o per nulla in grado di affrontare le suddette situazioni".

La relazione tratta inoltre della "**gestione e della prevenzione**" del problema.

Solo il 30,3% dei dirigenti scolastici è a conoscenza del fatto che non vi sono limiti numerici di richieste di visita medica collegiale una volta assunta la decisione

d'inviare a visita medica collegiale il docente in presunto DMP.

Grafico 2 - Incidenza patologie psichiatriche per professione e anno



Dai dati raccolti emerge inoltre che nonostante il dirigente scolastico abbia il compito di trasmettere alla CMV una relazione sintetica allegando tutto quanto utile ai fini della comprensione del caso clinico solo il 47% dei dirigenti scolastici procederebbe in questo modo.

Tabella 5 - Domande di conoscenza sul DMP ordinate in senso crescente sulla base della percentuale delle risposte esatte fornite dai DS

Posiz.	Domanda	Risposta esatta	%risposte esatte
1	Nel caso in cui il docente inviato in collegio medico rifiutasse di sottoporsi a visita, cosa può/deve fare l'amministrazione d'appartenenza?	Può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro	4,8
2	La categoria degli insegnanti è più esposta (rispetto a operai, impiegati e personale sanitario) al rischio di burnout e/o patologie psichiatriche e/o malattie neoplastiche (tumori)?	Sì	24,0
3	Quante volte può essere inviato a visita medica collegiale un docente?	Un numero di volte illimitato, a prescindere dal consenso dell'interessato	30,3
4	Quale sarebbe il primo provvedimento ufficiale da assumere nei confronti di un docente in fase DMP?	L'invio a visita medica collegiale	42,5
5	Il docente sottoposto a visita medica collegiale può ottenere copia della documentazione integrale inviata dalla sua amministrazione alla CMV competente?	Sì	64,2
6	Secondo il dettato della 626 il dirigente scolastico è equiparato al datore di lavoro ed è pertanto responsabile della tutela della salute nell'ambiente di lavoro. Di conseguenza il compito del DS è quello di...	Intervenire sui rischi fisici e gestire i casi di DMP conclamato (perché è a rischio l'incolumità dell'utenza) occupandosi inoltre della prevenzione del rischio di usura psichica	66,5
7	La decisione di mandare un docente, verosimilmente affetto da una psicopatologia, a visita medica collegiale senza ottenerne l'assenso, è...	Un atto dovuto del dirigente a tutela del docente stesso e dell'intera comunità scolastica	73,8

Infine lo studio si conclude con gli aspetti collegati alla **“formazione”** e all'esigenza quindi di un fabbisogno formativo tra i dirigenti scolastici in materia di prevenzione e gestione del rischio DMP degli insegnanti.

All'unanimità (ben il 96,8%) richiede ulteriore formazione in merito alla gestione del DMP e ben l'98,1 ritiene **“molto utile”** e **“abbastanza utile”** **“l'attivazione di un servizio di consulenza a 360° (medico, amministrativo, giuridico) per un più sereno ed efficace svolgimento del mandato di preside”**.

La conclusione del documento ci ricorda che con l'emanazione del TU il **“dirigente scolastico non può più sottrarsi ai propri compiti istituzionali ed è piuttosto chiamato a coinvolgere i suoi collaboratori - quali il medico competente (nel caso ne disponesse) il RSPP, il RLS ed i rappresentanti sindacali - anche nella compilazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) circa i rischi psicosociali delle cosiddette professioni di aiuto (helping profession).**

In presenza di un caso di DMP conclamato di un docente il dirigente scolastico può rischiare:

- l'accusa di mobbing da parte dell'interessato;
- i reclami e le denunce dell'utenza;
- un eventuale episodio lesivo dell'integrità psicofisica di docente e/o utenza, del quale il preside è comunque chiamato a rispondere (soprattutto in caso d'inerzia o di gestione inappropriata del caso).

Infine dalla ricerca emerge che i dirigenti hanno **“piena consapevolezza del fatto che il maggior rischio d'incolumità psicofisica grava sugli studenti (86,4%) e sull'insegnante in DMP (78,1%)”**.

È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli l'intero studio **“Il disagio mentale professionale (DMP) negli insegnanti: esperienza, percezione, prevenzione e gestione del fenomeno da parte dei Dirigenti Scolastici”** inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

## REGIONE TOSCANA Pubblicazione online per RLS

Tra le innumerevoli iniziative presenti sul web e che sono rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro, ai SPP, segnaliamo con piacere un bollettino quadrimestrale interamente dedicato esclusivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza..

Si tratta di un progetto curato dalla regione Toscana, a seguito del Piano Sanitario Regionale 2005 – 2007 e del **“Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato**



e migliori e maggiori lavori in Toscana” e che segue al progetto regionale **“Rete regionale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”**, la cui finalità generale è quella di rafforzare la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tramite interventi di natura informativa che si pongono come integrativi a quelli di competenza del datore di lavoro, ma anche come una “finestra aperta” verso tutti i soggetti che si occupano di prevenzione sia a livello istituzionale che privato

Il bollettino raccoglie approfondimenti e contributi che analizzano la normativa vigente in materia di sicurezza e la sua applicazione pratica.

Si tratta naturalmente di contributi che, volta per volta, afferiscono al ruolo del RLS in generale o in specifici ambiti lavorativi o comunque che sono di interesse generale per i lavoratori e gli addetti ai lavori.

Nell'ultimo numero del bollettino **“Toscana RLS”** numerosi contributi hanno analizzato in che modo il D.Lgs. 81/08 promuove un efficace sistema della prevenzione aziendale e come abbia potenziato la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Prendiamo spunto da quanto analizzato dal bollettino “Toscana RLS” per fare anche noi il punto della situazione sulla figura del RLS.

L'analisi della nuova norma fa emergere come principale novità la creazione della figura del “RLS di sito produttivo”, figura che si aggiunge all'RLS aziendale e territoriale.

La nuova figura ha il compito di consentire ai lavoratori delle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, quando non riescono a individuare lavoratori in grado di svolgere tale funzione, di avvalersi di un RLS eletto a livello territoriale o di comparto.

Infatti, l'art 47, c. 3 del D. Lgs. n. 81 così recita: *“nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è*

*individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (...).”* Il comma 6 dell'art. 47 prevede inoltre che *“L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Il comma 7 conferma quanto precedente previsto dal D. Lgs. 626/94 prevedendo:

- a) **un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;**
- b) **tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;**
- c) **sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.**

L'art. 37 del TU si sofferma invece sui principali aspetti che coinvolgono la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Di seguito riportiamo un estratto dell'approfondimento della dott.ssa Antonella Bruschi, dell'USL 5 di Pisa, presente sul bollettino “Toscana RLS” di dicembre 2008, dal titolo:

#### **“Le novità introdotte dal Testo Unico rispetto al D.Lgs 626/94 sulla formazione”**

Il D.Lgs 81/08 tratta la formazione nell'art.37 - **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

*1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*

- a) *concetti di rischio, danno, prevenzione,*



protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

**b)** rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La prima novità significativa è nel titolo dell'articolo dove vengono citati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, mentre nel 626 il corrispondente art. 22 parlava solo di formazione dei lavoratori.

Questa aggiunta è nell'ottica di un rafforzamento del ruolo dei RLS.

Nel primo comma si introduce il concetto di tener conto delle conoscenze linguistiche e si specificano meglio gli argomenti oggetto della formazione.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente .....

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli ...successivi.....

Si specifica meglio rispetto al 626 che la formazione non può essere generica ed i corsi devono essere diversi per ciascun lavoratore se diversi sono i rischi ai quali sono esposti.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

**a)** della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

**b)** del trasferimento o cambiamento di mansioni;

**c)** della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

E questo vale anche per i RLS, cioè se ci sono cambiamenti in alcuni reparti il RLS deve essere formato sui nuovi rischi anche se non riguardano la sua mansione, questo perché deve essere in grado di capire come le modifiche del

ciclo lavorativo possono interferire con la sicurezza dei lavoratori che lui rappresenta.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

**a)** principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

**b)** definizione e individuazione dei fattori di rischio;

**c)** valutazione dei rischi;

**d)** individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Con il comma 7 si attribuisce al preposto un ruolo di particolare rilevanza riservandogli un percorso formativo apposito con riferimento alla sua funzione organizzativa nel sistema di prevenzione.

(omissis)

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.....

Provvisoriamente rimane in vigore il Dm Marzo 1998 per gli addetti all'antincendio, in attesa che l'accordo Stato-Regione stabilisca i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle emergenze.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da

assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Nel 626 si parlava di “nozioni” mentre il T.U. parla di “competenze” che è un termine che indica non solo conoscenza ma anche capacità di applicare le conoscenze acquisite.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (omissis)

La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Rispetto al 626 vengono specificate le ore minime da dedicare ai rischi specifici e la durata dell'aggiornamento periodico

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (omissis) durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Si ribadisce che un corso di formazione non è solo un adempimento burocratico ma deve essere efficace, quindi fruibile da tutti i lavoratori indipendentemente dal livello culturale o dalla lingua.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Il libretto formativo del cittadino per quanto previsto dalla normativa non è stato ancora ufficializzato dalle Regioni, quindi al momento non viene rilasciato da nessun organismo.

*Chi è interessato a ricevere l'ultimo numero della news Toscana RLS con gli ulteriori contributi per i RLS può chiederne copia all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli all'indirizzo mail indicato nell'ultima pagina della news.*

#### **SENTENZA SU RESPONSABILITA' DIRIGENTE**

Con la Sentenza n. 42136 del 12 novembre 2008, nella quale la Cassazione conferma (per la parte che più avanti esporremo) la sentenza di condanna precedentemente inflitta dal Tribunale e dalla Corte di Appello a un direttore di uno stabilimento in seguito ad un infortunio sul lavoro verificatosi per carenza di misure di sicurezza, viene elaborato un autorevole parere sul ruolo rivestito dalla figura del dirigente e sulle sue responsabilità.

Per la Suprema Corte, infatti, anche in virtù di quanto disposto da D. Lgs. 81/2008, il dirigente è garante della sicurezza sul lavoro per attribuzione ope legis, indipendentemente dalla delega eventualmente ricevuta e dall'eventuale potere di disporre spese (potere che può essergli attribuito dal datore di lavoro).

Ma vediamo come sono stati accertati i fatti in questione.

Un lavoratore dipendente mentre operava su di una linea di produzione automatica di elettrodomestici, accortosi che una macchina non lavorava perfettamente entrava all'interno della linea di produzione (nel mentre questa era ancora in funzione) e cercava di ripristinarne il corretto funzionamento.

Nel mentre svolgeva tale operazione un involucro in lavorazione schiacciava contro un dito della mano del lavoratore, infortunandolo.

Sia il Tribunale, in prima istanza, che successivamente la Corte di Appello, individuavano nel direttore dello stabilimento il responsabile dell'accaduto sia per aver consentito che i lavoratori normalmente accedessero all'interno della catena di lavorazione durante il suo funzionamento e sia per non aver adottato misure tecniche in grado di evitare che gli organi delle macchine in lavorazione fossero protetti o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Ciò in quanto l'attività pericolosa svolta dal lavoratore infortunato rappresentava una prassi consolidata per consentire la lavorazione di pezzi difettosi ed era conosciuta ai responsabili dell'azienda.

La Corte di Appello nella sua sentenza affermava inoltre che quando del malfunzionamento era stato investito il direttore dello stabilimento questi aveva ordinato di proseguire la produzione intervenendo manualmente sugli scaldacqua e che quindi in quel momento si consumava per l'imputato la violazione del dovere di sicurezza.

Il ricorso prodotto dal direttore dello stabilimento alla Corte di Cassazione suggeriva come causale dell'evento il comportamento scorretto del lavoratore che poteva eseguire l'operazione suggeritagli non in ciclo automatico ma con una operazione manuale, e che egli, in quanto dirigente, non aveva all'interno dello stabilimento un ruolo che gli imponeva l'obbligo di vigilanza, in quanto tale obbligo era invece a carico del preposto.

Inoltre, in quanto dirigente, egli era del tutto sprovvisto di delega di funzioni da

parte del datore di lavoro e del potere di spesa.

La Corte di Cassazione rigettando, per quanto riguarda la individuazione delle sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito dello stabilimento, il suddetto ricorso, ci ha fornito utili indicazioni sulla figura del dirigente e su quanto prevede per questa figura il D. Lgs. n. 81/2008.

Secondo la Suprema Corte, infatti *“la contestazione mossa all'imputato si fonda testualmente sulla sua veste di direttore di stabilimento e quindi di dirigente. Mai gli è stata attribuita la veste di preposto che, con tutta evidenza, non gli si confaceva. L'uso del termine preposto che compare in un brano della sentenza di merito è del tutto atecnico e non implica un mutamento della qualificazione soggettiva (...) d'altra parte la veste di dirigente non comporta necessariamente poteri di spesa; e fonda autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente. Tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri.*

Come sempre suggeriamo, quando descriviamo sentenze che riguardano luoghi di lavoro diversi dalla scuola, **la lettura della Sentenza ci consente di comprendere, per analogia, come anche all'interno delle istituzioni scolastiche, figure intermedie o dirigenziali sono garanti per la sicurezza nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale a loro attribuita in virtù del ruolo rivestito.**

Copia della sentenza può essere richiesta all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo appresso indicato.

***Per contatti:***

**Ufficio Prevenzione e Sicurezza  
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli  
tel. 081 5576296  
mail: [peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it)**